

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI O.D.V. ADA CHIOGGIA

L'anno 2021 il mese Ottobre il giorno 4, in Chioggia Venezia presso la sede sociale ADA Chioggia in Via Angelo Fava, 15 sono presenti i seguenti Signori:

Resler Elso Cap 30015 in Via Po 18	nato a Chioggia il 31 Luglio 1952 residente a Chioggia codice fiscale RSLLE2L31C6380
Chiereghin Giuseppina Cap 30015 in Via Canal di Valle 27	nata a Roma il 31 Agosto 1962 residente a Chioggia codice fiscale CHRGPP62M71H501C
Padoan Anna Maria Cap 30015 in Via Sottomarina 306	nata a Chioggia il 5 Settembre 1954 residente a Chioggia codice fiscale PDNNMR54P45C638U
Boscolo Erminio Brusà Cap 30015 in Via Sottomarina 471	nato a Chioggia il 12 Novembre 1950 residente a Chioggia codice fiscale BSCBMN50S12C638L
Anesini Pierluigi Cap 30015 in Via Jonio 116/A	nato a Chioggia il 19 Agosto 1980 residente a Chioggia codice fiscale NSLPLG80M19C638Z
Penzo Amedeo Cap 30015 in Via C. Fattorini 238	nato a Chioggia il 25 Febbraio 1943 residente a Chioggia codice fiscale PNZMDA43B25C638U
Boscolo Maurizio Ceggion Cap 30015 in Via Padre E. Venturini 280	nato a Chioggia il 21 Gennaio 1957 residente a Chioggia codice fiscale BSCMRZ57A21C638A

Che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 E' costituito fra i soci presenti, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente del Terzo Settore, in forma di associazione **non riconosciuta** avente la seguente denominazione:

A.D.A. CHIOGGIA -ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI - O.D.V Organizzazione del Volontariato

C.F. 91025900274

ART. 2 ha sede legale in: Via Angelo Fava 15

ART. 3 A.D.A CHIOGGIA O.D.V. ha durata illimitata nel tempo.


ART. 4 L'A.D.A. CHIOGGIA O.D.V. non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse Generale, di seguito elencate, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO. DIFFONDENDO LA PRATICA DEL VOLONTARIATO, E FAVORENDO IL DIALOGO TRA GENERAZIONI, PROMUOVENDO INCONTRI SU STILI DI VITA SANI E SULL'USO CORRETTO DEI FARMACI E PROPONENDO ATTIVITA' LUDICHE E CULTURALI, TURISMO SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE FISICO, COLLABORAZIONE CON PROGETTI DI PUBBLICA UTILITA' CON ENTI LOCALI, E ALTRI.

SERVIZIO DI PROTEZIONE SCOLARI "NONNI VIGILI", VIGILANZA E ASSISTENZA MERCATI RIONALI, SERVIZIO MOBILITA' - TRASPORTO ANZIANI - DISABILI, A VISITE MEDICHE, TERAPIE, RICOVERI OSPEDALIERE, ECC.

(ART. 5 D. Lgs. 117/2017)

ESENTE BOCCO ART. 17/BIS TAB. ALLEGATA AL BPR 642/22



ORIGINALE

ART. 5 L'A.D.A. CHIOGGIA O.D.V. avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto sociale che fa parte integrante del presente Atto costitutivo. L'assenza di scopo di lucro, l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale, la democrazia della struttura, le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'associazione, i requisiti e la procedura per l'ammissione di nuovi associati, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite, e l'attività di interesse generale svolta, l'elettività, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati, i diritti e gli obblighi degli associati, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento.

L'A.D.A. Chioggia O.D.V. può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diversa da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

ART. 6 I componenti stabiliscono che, per il primo mandato triennale, l'Organo di amministrazione sia composto da 7 membri e nominano a farne parte i Signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

PRESIDENTE	Sig	BOSCOLO Erminio Brusà
Vice PRESIDENTE	Sig.	RESLER Elso
SEGRETARIO	Sig.ra	PADOAN Anna Maria
TESORIERE	Sig.ra	CHIEREGHIN Giuseppina
CONSIGLIERE	Sig.	PENZO Amedeo
CONSIGLIERE	Sig.	ANESINI Pierluigi
CONSIGLIERE	Sig.	BOSCOLO Maurizio Ceggion

ART. 7 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico Dell'associazione qui costituita.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 Dicembre 2024

E' parte integrale del presente atto lo statuto - definito su 32 articoli di seguito specificati, steso su 9 fogli dattiloscritti.

Letto firmato e sottoscritto

Firme dei costituenti:

Sig.	BOSCOLO	Erminio Brusà
Sig.	RESLER	Elso
Sig.ra	PADOAN	Anna Maria
Sig.ra	CHIEREGHIN	Giuseppina
Sig.	PENZO	Amedeo
Sig.	ANESINI	Pierluigi
Sig.	BOSCOLO	Maurizio Ceggion

[Handwritten signatures corresponding to the list of members above]

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA
UFFICIO TERRITORIALE DI CHIOGGIA
28/10/2021

registrato P

Art. 3° Esalt. e

AVV. CONS. / a

al n. 364
IL FUNZIONARIO
Firma su delega del Direttore Provinciale E. Antico




ADA VENEZIA
ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI
di Promozione Sociale - Decreto Regione Veneto 29512
SEDE DI CHIOGGIA
Calle Scenici, 102
100100 Chioggia (VE) - PSAVE 0231
100100 Chioggia (VE) - PSAVE 0225
C.F. 04152360276
Tel. 041.511010 - Fax 041.5610022



STATUTO

A.D.A. CHIOGGIA

ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI
O.D.V.



ART. 1
(Denominazione e Sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117, del Codice civile e della normativa in materia Ente del Terzo Settore denominato:

<<A.D.A. Chioggia ASSOCIAZIONE PER I DIRITTI DEGLI ANZIANI – O.D.V. (di seguito indicato nell'articolato con il termine **ORGANIZZAZIONE**), assume la forma giuridica di Organizzazione, non riconosciuta, apartitica aconfessionale.

L'Organizzazione di volontariato per i diritti degli anziani A.D.A. Chioggia O.D.V. ha sede legale in **Via Angelo FAVA N 15 nel Comune di Chioggia.**

ART. 2
(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della Legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'organizzazione stessa,

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del Codice Civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il proseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono: A,B,C,D,E.

- A) Promozione delle pari opportunità, dei principi di democrazia, eguaglianza, pari dignità sociale e del loro completo sviluppo. (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 lettera w)
- B) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale utilizzando anche le competenze dei soci; promozione dell'invecchiamento attivo e diffusione della cultura e della pratica del volontariato prevedendo altresì azioni formative destinate soprattutto ai soci che operano verso terzi collaborando con Enti e Istituzioni pubbliche e/o private per i servizi utili alla collettività (D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 lettera i);
- C) Organizzazione di incontri volti alla promozione di corretti stili di vita con riferimento con riferimento all'alimentazione, all'uso del farmaco e all'attività fisica nella consapevolezza della terza età anche mediante rapporti con scuole e famiglie per il miglioramento delle relazioni intergenerazionali, (D.lgs. 3 luglio 2017 art. 5 lettera d).

- D) Sviluppo del turismo sociale con particolare riguardo, ancorchè non esclusivo, al Veneto al suo territorio alla sua cultura, con l'obiettivo dello stare insieme per crescere in conoscenza e socialità ovvero definire gemellaggi con paesi stranieri in un quadro di apprendimento di altre culture e divulgazione della cultura veneta. (D. lgs. 3 luglio 2017 art. 5 lettera k)
- E) Promozione e realizzazione di iniziative ed azioni di supporto per l'assistenza e la tutela Solidaristica, con particolare riguardo agli anziani e alle persone che siano in condizioni di bisogno, e di disagio fisico o necessitano di aiuto. Ciò -al fine di contribuire, in collaborazione anche con Enti istituzioni a ciò predisposte, l'attuazione di una rete di sostegno integrato di sicurezza sociale a tutela della salute. (D. lgs. 3 luglio 2017 n. 117 art. 5 (lettera a e b)
- L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.
- L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di Amministrazione.
- L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. lgs. 117/2017.
- L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Le previsioni contenute nel presente articolo che risultano essere incompatibili con la qualifica di onlus quali le ulteriori finalità perseguite e le attività diverse dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97, acquistano efficacia a decorrere dal termine indicato nella norma transitoria.
L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si Impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale e integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni d tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.



**ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)**

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti almeno da 3 mesi degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista.
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini attualmente stabiliti dall'organo competente.

**ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

**ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso, o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

**ART. 10
(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati.
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

**ART. 11
(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o Persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo di Amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione.
- Approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto.
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato dalla revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di Responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla Sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità degli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché devoluzione del patrimonio con voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART.15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da numero 5 fino ad un massimo di 11 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 3 mandati.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'associazione
- Attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- Predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16 (Il Presidente)

Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione. Compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. n. 117/2017

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità Sociale.
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del bilancio sociale, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conteggi. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.



ART. 18
(Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio.
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, degli altri organi sociali, tenuto a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) Il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta all'organo competente.

ART. 20
(Risorse economiche)


Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 21
(I beni)

I beni dell'organizzazione sono: beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione, e può essere consultato dagli associati.



ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART.23
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene, approvato dall'assemblea Ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24
(Bilancio sociale)

È redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato, e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalle legge e da Regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per responsabilità civile verso e terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.117/2017.



ART. 28
(Responsabilità dell'organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29
(Assicurazione dell'associazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.Lgs. 117/2017.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed i principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32
(Norma transitoria)

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Registro medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all' art. 104 del D. Lgs. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D. L. n. 148/2017, la qualifica onlus cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Lgs. 117/17.
3. L'acronimo ETS, potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.